



COMUNE DI BUONCONVENTO

Provincia di Siena

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

	Oggetto
Deliberazione n. 46 Immediatamente Eseguita ai sensi dell'Art. 134 C.4 D.Lgs 267/2000	Urbanistica. Esame ed approvazione del Regolamento per l'installazione di manufatti precari per uso agricolo di cui all'art. 41, comma 8 della L.R. n. 1/2005 e del Regolamento Attuativo 09 Febbraio 2007, n. 5/R.

L'anno Duemiladieci addi Trenta del mese di Luglio alle ore 14,15, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalle vigenti Leggi, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

Sono presenti i signori:

	MARIOTTI MARCO	Sindaco	Presente
1	VIVARELLI Roberto	Consigliere	Presente
2	MONACI Costanza	Consigliere	Presente
3	BASTA Giuseppe	Consigliere	Presente
4	VOLPI Maddalena	Consigliere	Presente
5	PICCINELLI Idalgo	Consigliere	Assente
6	MONTEMERANI Sara	Consigliere	Assente
7	GORELLI Emanuele	Consigliere	Presente
8	BECCARI Simone	Consigliere	Presente
9	MICHELI Paola	Consigliere	Presente
10	GALASSI Roberto	Consigliere	Presente
11	ROSINI Martina	Consigliere	Presente
12	PAPINI Fabio	Consigliere	Presente
13	CONERI Ildebrando	Consigliere	Presente
14	ZANOBI Mauro	Consigliere	Presente
15	FATTOI Moreno	Consigliere	Assente
16	VIVARELLI Gianni	Consigliere	Assente

Sono presenti senza diritto di voto gli Assessori Sigg: **BONUCCI Massimo, BANDINI Giorgio, MECONCELLI Giorgio, NUCCI Daniele, DONATELLI Mauro**

Con l'intervento del **Dott.ssa SAVINI Marina** Segretario Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. **MARIOTTI MARCO** nella sua qualita' di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL PRESIDENTE
f.to **MARIOTTI MARCO**

IL SEGRETARIO COMUNALI
f.to **Dott.ssa SAVINI Marina**

La presente e' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li,

27 AGO. 2010



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del responsabile del servizio tecnico, Geom. Daniele Benocci, allegata, avente ad oggetto: "Urbanistica. Regolamento per l'installazione di manufatti precari per uso agricolo di cui all'art. 41, comma 8 della Legge Regionale n. 1/2005 e del regolamento attuativo 09.02.2007, n. 5/R";

PREMESSO che il Comune di Buonconvento è dotato di strumenti urbanistici approvati per la gestione del territorio in applicazione delle normative nazionali e regionali, attualmente in corso di variante per adeguamento alle norme e regolamenti entrati in vigore ed al P.I.T. E P.T.C.;

Sono vigenti:

- Piano Strutturale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 12/04/1999;
- Regolamento Urbanistico approvato con delibera del Consiglio Comunale n.35 del 26/06/2002;
- Regolamento Edilizio approvato con delibera del C.C. n. 17 del 23.04.2004;
- Variante al R.U. per alcune zone approvata con delibera del C.C. n. 37 del 17.09.2004;
- Variante al Regolamento Edilizio approvata con delibera del C.C. n. 33 del 07.06.2007;
- Variante al R.U. approvata con delibera del C.C. n. 62 del 22.12.2007;

RITENUTO opportuno approvare un ulteriore regolamento in attuazione del comma 8 di cui all'art. 41 della Legge Regionale n. 1/05 per non escludere nessuna parte del territorio comunale, in particolare le zone "E" rurali e periferiche dei centri dove l'attività agricola amatoriale è attività frequente per quel fenomeno tipico che interessa i territori rurali sia dei paesi che delle città;

CONSIDERATO che il fenomeno dell'attività agricola a scopo amatoriale, che ha assorbito numerosi cittadini che si dedicano all'allevamento di animali da cortile ed alla coltivazione dell'orto ad uso familiare, non è stato risolto con la previsione urbanistica delle zone "E6" (orti amatoriali) del Regolamento Urbanistico vigente, tant'è che vengono ancora realizzate ovunque strutture precarie con materiali di vario tipo;

CONSTATATO, infatti, che gli interventi edilizi previsti dalle norme di attuazione all'interno delle zone E6 orti amatoriali, hanno dei costi piuttosto elevati, che spesso scoraggiano il cittadino ad utilizzare aree residue o ad acquistare appezzamenti sui quali è già stato realizzato il manufatto in muratura, preferendo con minore spesa realizzare strutture precarie finalizzate al ricovero di animali domestici o attrezzi da lavoro;

RITENUTO quindi opportuno regolamentare ogni intervento, anche precario, che avviene nel territorio comunale (Zone E rurali) al fine di salvaguardare il paesaggio agrario, stabilendo le dimensioni ed i materiali dei manufatti precari che i cittadini aventi titolo intenderanno realizzare;

VISTO l'art. 41 comma 8 della L.R. n. 1/2005;

VISTO il D.P.G. R. 9 febbraio 2007 n. 5/R, Regolamento di Attuazione del Titolo IV, Cap. III della L.R. n. 1/2005 e s.m.i.;

VISTO l'art. 7 del Regolamento n. 5/R;

VISTO l'allegato Regolamento per l'installazione di manufatti precari per uso agricolo, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'allegata dichiarazione di voto sfavorevole presentata dal Consigliere Capogruppo PDL, Sig. Papini Fabio, (Allegato "A" - estratto dal verbale della Commissione Assetto del Territorio ed Urbanistica, sottoscritto dallo stesso Consigliere);

VISTO l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/00;

CON VOTI:

FAVOREVOLI 10 (Sindaco Sig. Mariotti Marco – Consiglieri Sigg.ri: Vivarelli Roberto
Monaci Costanza - Basta Giuseppe – Volpi Maddalena – Gorelli
Emanuele – Beccari Simone – Micheli Paola – Galassi Roberto –
Rosini Martina)

CONTRARI 3 (Consiglieri Sigg.ri: Papini Fabio – Coneri Ildebrando – Zanobi
Mauro)

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per l'installazione di manufatti precari per uso agricolo di cui all'art. 41 comma 8 della L.R. 1/05 e del Regolamento Attuativo 09 Febbraio 2007, n. 5/R, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
1. di dare atto che il presente Regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 71 del vigente Statuto Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva, separata, votazione risultata la seguente:

FAVOREVOLI 10 (Sindaco Sig. Mariotti Marco – Consiglieri Sigg.ri: Vivarelli Roberto
Monaci Costanza - Basta Giuseppe – Volpi Maddalena – Gorelli
Emanuele – Beccari Simone – Micheli Paola – Galassi Roberto –
Rosini Martina)

CONTRARI 3 (Consiglieri Sigg.ri: Papini Fabio – Coneri Ildebrando – Zanobi
Mauro)

DELIBERA

L'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

r.f.
regolamento manufatti

INTERVENTI

ASSESSORE SIG. NUCCI DANIELE:

Praticamente, come ormai più volte ho detto, questo è un regolamento che norma in ambito agricolo, ad esclusione degli orti amatoriali delle zone 6, quelle attività che hanno in aree agricole delle strutture precarie realizzate un po' ovunque con materiali di vario tipo. Con questo regolamento l'Amministrazione Comunale si vuole dotare di uno strumento che norma e ha come intenzione quella di dare una- chiamiamola - aggiustatina, una sistematina e soprattutto vuole introdurre la definizione di struttura precaria, perché quando l'attività amatoriale, anche se di fuori dalla zona E 6 - io utilizzo il termine amatoriale, che poi ho utilizzato per orti e per varie robe - è un qualcosa che alla fine di questa particolare attività che riguarda le persone anziane, che si dedicano all'orto, oppure anche a un ricovero per cani, possa essere facilmente tirato via per ridare all'area la sua origine di area agricola. Eviterei di rileggere il regolamento, perché tutti ne siamo a conoscenza, ricordo solo che i soggetti che sono abilitati alla realizzazione di manufatti precari, che sono gli imprenditori agricoli professionali (Iap), che sono gli imprenditori a titolo principale, i titolari di azienda muniti di partita Iva per lo svolgimento di attività e soggetti diversi da quelli sopra titolari di apprezzamento di terreno in zona agricola E.

Sono state fatte alcune variazioni sottoposte alla Commissione Consiliare assetto del territorio, in particolare la superficie minima dei ricoveri dove sono ammessi gli interventi è stata fatta di 200 metri quadri, questo per evitare che in 50 metri quadri, se uno faceva il ricovero per cani e il ricovero per animali da cortile, gli venisse tutto coperto, per cui è stata ampliata. Sono state indicate tutte quelle che sono le misure e, soprattutto, è stato inserito quelle che in tanti regolamenti prima mancavano, che sono le sanzioni, dove praticamente si dice all'articolo 7 che "i manufatti precari, entro 90 giorni dall'avvenuta cessazione dell'attività di allevamento di animali e ricovero attrezzi, dovranno essere demoliti a cura e spese del proprietario. La mancata demolizione del manufatto precario nel termine dei 90 giorni indurrà l'Amministrazione Comunale ad intervenire nella demolizione, recuperando le somme anticipate nei modi previsti dalla legge e applicando la sanzione amministrativa di Euro 500".

Il successivo articolo 8 dice che, per quanto viene stabilito dal presente regolamento.. dà un anno per l'adeguamento dei manufatti esistenti. Per il mancato adeguamento verrà fatta dopo un anno un'ulteriore sanzione amministrativa di Euro 500 e la non conformità verificata successivamente sarà considerata abuso edilizio.

C'è inoltre l'articolo 9, che è una salvaguardia al fine di non fare i frazionamenti nelle zone rurali: praticamente si dice che " tale regolamento è applicabile alle situazioni catastali nelle zone rurali esistenti alla data di approvazione del presente regolamento. Frazionamenti di particelle di terreno nelle zone rurali successivi all'entrata in vigore del presente regolamento non daranno alcun diritto per la realizzazione di manufatti". E questo ci dà la salvaguardia del territorio.

Mi pare che, a parte le superfici, che avevamo visto e che davano praticamente 6, 5 metri quadri per cane, tutte le distanze per le aree minime e tutto, le superfici previste ai punti 1, 2 e 3, che sono il ricovero di cani, il ricovero di animali da cortile e il ricovero attrezzi, non sono cumulabili tra di loro per un solo uso e conseguentemente, se hai tot metri quadri per ricovero di cani, ricovero animali e ricovero attrezzi, non è che tu dica " io ho solo il ricovero attrezzi, faccio ***": no, i parametri rimangono gli stessi. Poi sono due paginine, insomma, le abbiamo viste e penso non ci siano.. sono qui, se avete delle domande ...(intervento fuori microfono), i materiali li ho dati.

CONSIGLIERE.....

I criteri dei manufatti, volevo sapere i criteri di questi manufatti, con quali materiali sono fatti, insomma se c'è la possibilità di farli in diversi modi, in che modi..

ASSESSORE SIG. NUCCI DANIELE:

I manufatti, avendo la loro interpretazione di precari, potranno avere una copertura... , non potranno essere coperti da alcun tipo di materiale, tranne che da materiale vegetale (scopi, canne e schiancia) e questo si riporta in tutte e tre le tipologie, ricovero animali da cortile.. se vuoi te lo leggo, così si fa prima. “ Nel territorio aperto è ammessa la costruzione di manufatti - parlo del ricovero cani adesso - precari per ricovero cani per un massimo di venti cani per ogni area di pertinenza. Per tale numero di animali è necessario che detti manufatti dovranno comunque essere realizzati in aree minime di 1. 000 metri quadri ubicate a 100 metri da edifici e abitazioni di altra proprietà. La superficie massima provvista di copertura impermeabile per questo tipo di manufatti è di metri quadri 6, 5 per ogni cane, ferma restando la possibilità di realizzare in adiacenza uno spazio scoperto recintato di superficie massima pari a 5 metri per ogni cane. L'altezza in gronda al manufatto non potrà essere superiore a 2 metri, così come la recinzione non dovrà superare l'altezza di 2 metri e l'altezza non potrà essere coperta da teli di alcun tipo , tranne che in materiale vegetale (come scopi, canne e schiancia). Dovranno essere comunque rispettati gli eventuali minimi previsti dalle norme vigenti in materia di veterinaria.

Ricovero animali da cortile: nel territorio aperto è ammessa la costruzione di manufatti precari per il ricovero di animali da cortile; la superficie massima provvista di copertura impermeabile per questo tipo di manufatti è di metri quadri 15, ferma restando la possibilità di realizzare in adiacenza uno spazio scoperto recintato di superficie pari a 30 metri quadri. L'altezza in gronda del manufatto non potrà essere superiore a metri 2, così come la recinzione non dovrà superare l'altezza di 2 metri e la stessa non potrà essere coperta da teli di alcun tipo, tranne materiale vegetale, scopi, canne e schiancia. Dovranno essere comunque rispettati gli eventuali minimi previsti dalla norma vigente in materia veterinaria.

Ricovero attrezzi: nel territorio aperto è ammessa la costruzione di manufatti precari per il ricovero attrezzi e il rimessaggio per le attività connesse alla conduzione agricola e dei fondi di proprietà. La superficie massima provvista di copertura impermeabile per questo tipo di manufatti è di metri quadri 20, l'altezza in gronda al manufatto non potrà essere superiore 2, 20 metri, i paramenti laterali non potranno essere coperti da materiali di alcun tipo, tranne scopi, canne e schiancia”.
...(intervento fuori microfono) (interruzione di registrazione) tecnicamente sì ...(intervento fuori microfono) può essere coperto per quanto riguarda gli animali ...(intervento fuori microfono) l'eternit? riciclato, non quello ecologico, quell'altro, eh...(intervento fuori microfono) quello di cemento. È chiaro che se ci metti il plexiglas sotto *** sopra gli scopi è meglio. (interruzione di registrazione)

CONSIGLIERE SIG. PAPINI FABIO:

Qui intanto abbiamo già avuto colloqui in sede di Commissione Consiliare e ci atteniamo a dare immediatamente il nostro parere, di cui dò lettura, che è poi lo stesso parere preciso che ho dato in Commissione Consiliare ...(intervento fuori microfono) come, scusa? ...(intervento fuori microfono) sì, sì, gli ho fatto ...(intervento fuori microfono) sì, sì.

Il parere del sottoscritto e del gruppo consiliare che rappresento non è favorevole, in quanto i suggerimenti sottoposti durante la riunione non sono applicabili, a detta dell'Assessore Daniele Nucci. Il sottoscritto proponeva di modificare la tipologia dei capanni precari da coperture e pareti vegetali a casottini di legno tutti uguali e uniformi nella dimensione e nella tipologia di applicazione, in modo da distinguere la zona agricola “E” alluvionabile da quella non alluvionabile, che non veniva accettata dai componenti dell'assemblea. Non è possibile in quanto in terreno alluvionabile non si possono fare divisioni di classificazione del terreno.

Il sottoscritto non intende dare parere favorevole alla suddetta bozza di regolamento, in quanto la ritiene modificata marginalmente, al solo scopo di risanare un'area cosiddetta dell'”Addobbo”, penalizzando aree non soggette alle stesse caratteristiche. Grazie. (interruzione di registrazione)

ACCAVALLAMENTO DI VOCI



COMUNE DI BUONCONVENTO

PROVINCIA DI SIENA

OGGETTO: Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Art. 49: Pareri sulla proposta di deliberazione n. 46 sottoposta alla Giunta Comunale del _____ - al Consiglio Comunale del 30.07.2010,
avente per oggetto: Obiettivo - Regolamento per l'installazione di nuovi punti tecnici per un gruppo di cui all'art. 8 comma 8 della L.R. n° 2/2005 e del regolamento attuativo 09/02/2007 n° 5/R

Il sottoscritto Dr. Sabatini Francesco, in qualità di Responsabile del Servizio Contabile, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica - contabile sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE

Il sottoscritto Geom. Benocci Daniele, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Li 1 LUG. 2010



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Il sottoscritto Dr. Sabatini Francesco, in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di _____, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Li _____

ALL. "A"

sono Presenti :

VOLPI MADDALENA

BECCARI SIMONE

VIVARELLI ROBERTO

FATTOI MORENO

PAPINI FABIO

PICCINELLI IDALGO entra alle ore 21,45

Partecipa :

Assessore DANIELE NUCCI

Ordine del Giorno

1) Regolamento capanni zona agricola

2) Varie de eventuali

Il Presidente **Maddalena Volpi** da inizio alla riunione della Commissione e passa ad affrontare il primo punto all' O.d.G. :

1) **Regolamento capanni zona agricola** dando la parola all'Assessore Daniele Nucci che illustra la Bozza del Regolamento fatta pervenire preventivamente ai membri della Commissione .

Dopo una discussione in cui intervengono tutti i membri della Commissione con richieste di chiarimento , l'Assessore Nucci prende nota di alcuni suggerimenti pervenuti dai membri della Commissione , riservandosi di approfondire gli argomenti con l'ufficio tecnico .

Si passa , su l'argomento all'O.d.G. , ad alcune richieste di verbalizzazione di dichiarazioni e osservazioni in merito .

Papini Il parere del Sottoscritto non è favorevole in quanto i suggerimenti sottoposti durante la riunione non sono applicabili a detta dell'assessore Daniele Nucci, il sottoscritto proponeva di modificare la tipologia dei capanni precari da coperture e pareti vegetali, a casottini di legno tutti uguali e uniformi nella dimensione e nella tipologia di applicazione, di distinguere la zona agricola " E " alluvionabile da quella non alluvionabile, che non veniva accettata dai componenti dell'assemblea " non è possibile in quanto terreno alluvionabile, e non si possono fare divisione di classificazione del terreno " il sottoscritto non intende dare parere favorevole alla suddetta bozza di regolamento in quanto la ritiene modificata marginalmente al solo scopo di risanare un area così detta dell' "Addobbo " penalizzando aree non soggette alle stesse caratteristiche.

Fattoi

Vivarelli

La Riunione termina alle ore 10,40 .

Il Presidente
Maddalena Volpi

Il Segretario
Roberto Vivarelli



COMUNE DI BUONCONVENTO



Provincia di Siena

Area Tecnica

Regolamento-cap/documenti

Proposta di delibera

Oggetto: Urbanistica. Regolamento per l'installazione di manufatti precari per uso agricolo di cui all'art.41, comma 8 della Legge Regionale n.1/2005 e del regolamento attuativo 09/02/2007 n. 5/R.-

Premesso che il Comune di Buonconvento è dotato di strumenti urbanistici approvati per la gestione del territorio in applicazione delle normative nazionali e regionali, ed attualmente in corso di variante per adeguamento alle norme e regolamenti entrati in vigore, ed al P.I.T e P.T.C.;

Sono vigenti:

Piano Strutturare approvato con delibera del Consiglio comunale n.23 del 12/04/1999

Regolamento Urbanistico approvato con delibera del C.C. n.35 del 26/6/2002

Regolamento Edilizio approvato con delibera del C.C. n.17 del 23/04/04

Variante al R.U per alcune zone approvata con delibera del C.C. n.37 del 17/09/04

Variante al regolamento edilizio approvato con delibera del C.C. n.33 del 07/06/2007

Variante al R.U approvata con delibera del C.C. n. 62 del 22/12/2007

Preso atto degli strumenti urbanistici in vigore, si è ritenuto comunque opportuno proporre un ulteriore regolamento in attuazione del comma 8 di cui all'art.41 della Legge Regionale n.1/05 per non escludere nessuna parte del territorio comunale in particolare le zone "E" rurali e periferiche dei centri dove l'attività agricola amatoriale è attività frequente per quel fenomeno tipico che interessa i territori rurali sia dei paesi che della città più grandi.

Considerato che il fenomeno dell'attività agricola a scopo amatoriale,(che pensavamo risolto con la previsione urbanistica delle zone "E6"(orti amatoriali) del Regolamento Urbanistico vigente), che ha assorbito numerosi cittadini che si dedicano all'allevamento di animali da cortile ed alla coltivazione dell'orto ad uso familiare. Queste aree non hanno però eliminato il fenomeno e la proliferazione di strutture precarie realizzate ovunque e con i materiali di vario tipo;

Constatato inoltre che gli interventi edilizi previsti dalle norme di attuazione all'interno delle zone E6 orti amatoriali, hanno dei costi piuttosto elevati che spesso scoraggiano il cittadino ad utilizzare aree residue o l'acquisto di appezzamenti sui quali già è stato realizzato il manufatto in muratura, preferendo con minore spesa realizzare strutture precarie finalizzate al ricovero di animali domestici o attrezzi da lavoro;

Costatato inoltre che le zone E6 e le norme di attuazione in esse inserite potrebbero essere modificate, evitando la costruzione di manufatti in muratura, (intorno ai quali vengono successivamente realizzati capanni precari per ricovero di animali ed attrezzi che dovrebbero stare all'interno del manufatti in muratura), vanificando l'intendimento iniziale di creare una zona bene ordinata con orti in vista circostanti un manufatto in mattoni e annessa tettoia;

Constatato che tutto ciò non si è verificato per cui continuare con le attuali norme di attuazione significa a mio avviso fare costruire manufatti in muratura superdimensionati per le necessità rispetto alle normative vigenti per le stesse zone rurali sottoposte a presentazione di P.M.A.A.;

Constatato inoltre che i manufatti in muratura restano per moltissimi anni anche quando probabilmente

Comune di Buonconvento
Provincia di Siena
Area Tecnica

Via Soccini, 32 Tel. 0577/809728-21-29-33; Fax 0577/807212; E-mail ufficiotecnico@comune.buonconvento.si.it



COMUNE DI BUONCONVENTO



Provincia di Siena

Area Tecnica

nelle nuove generazioni è cessato l'interesse per l'orto e per gli animali da cortile, mentre il manufatto precario esaurisce la sua funzione con facile rimozione alla fine dell'attività per la quale era stato realizzato, riconsegnando la campagna nel suo stato naturale;

Considerato anche che la Legge Regionale proponeva la demolizione delle costruzioni in zona agricola anche per quelle costruzioni riconosciute necessarie e dimensionate a seguito di approvazione di un P.M.A.A. presentato da un imprenditore a titolo principale, alla fine della loro funzione, a maggiore ragione tutti gli interventi "amatoriali e hobbistici" nelle zone rurali e comprese le zone "E6 orti amatoriali" dovrebbero essere tutti precari e di facile rimozione, considerando inoltre che gli interventi in questa zona urbanistica, non vengono più censiti come "fabbricato rurale" ma come magazzino;

Ritenuto opportuno regolamentare ulteriormente ogni intervento anche precario che avviene nel territorio comunale (zone E rurali) al fine di salvaguardare il paesaggio agrario stabilendo le dimensioni ed i materiali degli manufatti precari che i cittadini aventi titolo intenderanno realizzare, alla luce di quanto sopra esposto si ritiene opportuno verificare anche le norme vigenti delle zone E6.

Vista la Legge Regionale n.1 del 03 gennaio 2005;

Visto l'art.41 comma 8 della L.R.1/05;

Visto D.P.G. R. 9 febbraio 2007 n. 5/R regolamento di attuazione del Titolo IV, cap.III (Il Territorio rurale) della L.R. 3 gennaio 2005, n.1 (norme per il governo del territorio) e s.m.e.i.;

Visto l'art.7 del Regolamento n.5/R

Tutto ciò premesso si propone:

- 1) Esame ed approvazione di un Regolamento per l'installazione di manufatti precari per uso agricolo, ai sensi dell'art.41 comma 8 della L.r. 1/05 e del Regolamento attuativo 09/02/07 n.5/R s.m.e.i.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Daniela Benocci

Buonconvento li 01/07/2010



COMUNE DI BUONCONVENTO



Provincia di Siena

Area Tecnica

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MANUFATTI PRECARI PER USO AGRICOLO DI CUI ALL'ARTICOLO 41, COMMA 8 DELLA L.R. 1/2005 E DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO 09 FEBBRAIO 2007 N.5/R.-

ART. 1 FINALITA'

Il presente Regolamento intende disciplinare ed omogenizzare gli interventi in zona agricola "E" per la realizzazione di manufatti precari fuori del perimetro delle zone E6 destinate ad orti amatoriali dove vige apposita normativa nel Regolamento Urbanistico. Per dare una regola pianificatoria nell'intero territorio comunale con particolare riferimento ai principi di sostenibilità ambientale, specificando le caratteristiche delle strutture precarie.

ART. 2

DEFINIZIONE DI STRUTTURE PRECARIE

- 1) Ai fini del presente Regolamento ed in particolare per i manufatti precari è opportuno specificare che si intendono quali strutture precarie i manufatti collegati ad una attività di natura agricola, finalizzate ad un uso circoscritto nel tempo e destinate a soddisfare esigenze meramente non abitative, senza creare un incremento della capacità insediative e che abbiano il carattere della continuità. Le caratteristiche e la natura delle strutture precarie devono consentire una facile rimozione.
- 2) In generale le strutture non devono avere alcun tipo di fondazione di natura permanente. Esse possono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono particolari escavazioni o splateamenti sia durante la posa in opera che durante la rimozione.
- 3) La installazione delle strutture precarie deve essere eseguita in conformità ai dettami del presente regolamento, a quanto previsto dal Codice Civile dal codice della strada

ART.3

DEFINIZIONE DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA REALIZZAZIONE DEI MANUFATTI PRECARI

- 1) Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P) così come definito dall'art. 2 comma 1 della L.R. n.45 del 27/07/2007 e relative norme di attuazione .
- 2) Titolari di Azienda Agricola muniti di partita IVA per lo svolgimento di attività di cui all'art.2135 del codice civile.
- 3) Soggetti diversi da quelli di cui sopra ai commi precedenti, titolari di un appezzamento di terreno, in zona agricola "E".

Comune di Buonconvento
Provincia di Siena
Area Tecnica

Via Soccini, 32 Tel. 0577/809728-21-29-33; Fax 0577/807212; E-mail ufficiotecnico@comune.buonconvento.si.it



COMUNE DI BUONCONVENTO



Provincia di Siena

Area Tecnica

ART.4

RICOVERI

La realizzazione degli annessi agricoli precari è ammessa solo a condizione che nel fondo non esistono già costruzioni stabili allo stesso scopo, che le eventuali consistenze abusive esistenti vengono rimosse se non adeguabili al presente regolamento, che la superficie minima dell'appezzamento di terreno sia di 200 mq.-

- 1) Ricovero per cani

Nel territorio aperto è ammessa la costruzione di manufatti precari per ricovero cani, per un massimo di venti cani per ogni area di pertinenza. Per tale numero di animali è necessario che detti manufatti dovranno comunque essere realizzati in aree minime di mq.1000, ubicati a mt.100 da edifici di abitazione di altra proprietà. La superficie massima provvista di copertura impermeabile per questo tipo di manufatti è di mq.6,5 per ogni cane, ferma restando la possibilità di realizzare in adiacenza uno spazio scoperto recintato di superficie massima pari a 5 mq per ogni cane; l'altezza in gronda del manufatto non potrà essere superiore a metri 2, così come la recinzione non dovrà superare l'altezza di metri 2 e la stessa non potrà essere coperta da teli di alcun tipo tranne materiale vegetale (scopi, canne, "schiancia"). Dovranno essere comunque rispettati eventuali minimi previsti dalle norme vigenti in materia veterinaria.

- 2) Ricovero animali da cortile

Nel territorio aperto è ammessa la costruzione di manufatti precari per ricovero animali da cortile.

La superficie massima provvista di copertura impermeabile per questo tipo di manufatti è di mq.15, ferma restando la possibilità di realizzare in adiacenza uno spazio scoperto recintato di superficie massima pari a 30 mq ; l'altezza in gronda del manufatto non potrà essere superiore a metri 2, così come la recinzione non dovrà superare l'altezza di metri 2 e la stessa non potrà essere coperta da teli di alcun tipo tranne materiale vegetale (scopi, canne, "schiancia"). Dovranno essere comunque rispettati eventuali minimi previsti dalle norme vigenti in materia veterinaria.

- 3) Ricovero attrezzi

Nel territorio aperto è ammessa la costruzione di manufatti precari per ricovero attrezzi e rimessaggio per le attività connesse alla conduzione agricola dei fondi di proprietà. La superficie massima provvista di copertura impermeabile per questo tipo di manufatti è di mq.20, l'altezza in gronda del manufatto non potrà essere superiore a metri 2,20 in gronda, i paramenti laterali non potranno essere coperti da teli di alcun tipo tranne materiale vegetale (scopi, canne, "schiancia").

Le superficie previste ai punti 1-2-3 non sono cumulabili tra di loro per un solo uso.

ART.5

SCARICHI

I manufatti precari destinati al ricovero di animali dovranno essere dotati di concimaia realizzata con materiali a tenuta di acqua. Il materiale organico raccolto nelle concimaie dovrà essere protetto

Comune di Buonconvento
Provincia di Siena
Area Tecnica

Via Soccini, 32 Tel. 0577/809728-21-29-33; Fax 0577/807212; E-mail ufficiotecnico@comune.buonconvento.si.it



COMUNE DI BUONCONVENTO



Provincia di Siena

Area Tecnica

dalle precipitazioni atmosferiche con la stesa di teli impermeabili opachi di colore scuro. I materiali organici proveniente dall'allevamento di animali potranno essere utilizzati per la fertilizzazione dei terreni agricoli.

ART. 6 MATERIALI

I materiali impiegati per la costruzione dei manufatti precari dovranno essere necessariamente di legno, compreso i pali a retta delle eventuali recinzioni ammesse, i paramenti esterni dovranno essere di materiale vegetale .

ART.7 SANZIONI

I manufatti precari entro novanta giorni dall'avvenuta cessazione dell'attività di allevamento di animali e ricovero attrezzi, dovranno essere demoliti a cura e spese del proprietario. La mancata demolizione del manufatto precario nel termine dei 90 giorni, indurrà l'amministrazione ad intervenire nella demolizione, recuperando le somme anticipate nei modi previsti dalla legge, applicando una sanzione amministrativa di € 500,00 (eurocinquecento)

ART. 8

A fare data dalla pubblicazione del presente Regolamento, viene stabilito 1 (uno) anno per l'adeguamento dei manufatti esistenti.

Per il mancato adeguamento, verrà comminata ai trasgressori una sanzione amministrativa di € 500,00 (eurocinquecento), la non conformità verificata successivamente, sarà considerata abuso edilizio.

ART.9

Tale regolamento è applicabile alle situazioni catastali nelle zone E rurali, esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento.

Frazionamenti di particelle di terreno nelle zone rurali, successivi all'entrata in vigore del presente regolamento non daranno alcun diritto per la realizzazione di altri manufatti .



COMUNE DI BUONCONVENTO
Provincia di Siena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che l'avanti esteso verbale sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal giorno **27 AGO. 2010** è così per 15 giorni consecutivi.

Li **27 AGO. 2010**

F.TO **IL SEGRETARIO COMUNALE**
(Dott.ssa Marina Savini)

DIVENUTA ESECUTIVA



Art.134 e c. 4 D.Lgs 267/2000
(Immediatamente eseguibile)



Art.134 e c. 3 D.Lgs 267/2000
(dopo 10 gg. dalla pubblicazione)

Li **27 AGO. 2010**

F.TO **IL SEGRETARIO COMUNALE**
(Dott.ssa Marina Savini)
